

**ACSEL S.p.A.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE*

*PER AUTOMEZZI*

*CIG: 5165261C35*

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura gasolio, per autotrazione per gli automezzi di proprietà dell'ACSEL S.p.A. necessario per garantire il regolare funzionamento dei servizi svolti dall'Azienda.

La consegna del gasolio autotrazione dovrà essere effettuata c/o la sede aziendale dell'ACSEL SPA sita in Via Delle Chiuse n 21 – 10057 S.AMBROGIO TO, presso il cantiere di Regione Malpasso Comune di SAN GIORGIO DI SUSÀ TO, presso il cantiere di Strada Sul Rio frazione Savoulx OULX TO, Discarica di Mattie Località Camposordo.

Il consumo medio annuo presunto del gasolio di autotrazione ammonta a circa litri 562.500, si stima di dover impiegare nel biennio circa 1.125.000.

La quantità di gasolio sopra esposta ha valore puramente indicativo pertanto il quantitativo totale richiesto potrà variare in aumento o in diminuzione in relazione alle specifiche esigenze, pertanto nessun obbligo sussiste per l'ACSEL SPA e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dalla Società Appaltatrice qualora i rifornimenti di gasolio richiesti non raggiungono le quantità presunte su indicate.

Sussiste invece l'obbligo per la Società Appaltatrice, se ritenuto necessario dall'ACSEL SPA, di eseguire rifornimenti di gasolio oltre le quantità sopra riportate.

### **Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio di fornitura gasolio d'autotrazione sarà di 24 (ventiquattro) mesi, dalla prima richiesta d'intervento che indicativamente sarà nel mese di settembre 2013 e terminerà entro due anni da tale data.

### **Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo totale presunto per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto ammonta a € 1.600.000,00 (unmilionesecicentomila/00) comprese accise oltre IVA.

Anche tale importo a valore presuntivo e si applica quanto previsto dal precedente articolo 1.

In ogni caso l'importo qui indicato viene assunto a riferimento per individuare la procedura di scelta del contraente secondo quanto previsto dal D.l.vo 12 aprile

2010, n. 163.

#### **Art. 4 TEMPO UTILE**

##### **E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni minime di seguito indicate.

La consegna del gasolio d'autotrazione dovrà avvenire entro 12 ore dalla richiesta dell'azienda; ACSEL SPA provvederà ad inoltrare la richiesta, tramite fax e/o mail, al numero e/o all'indirizzo indicato dall'appaltatore al momento del perfezionamento del contratto d'appalto.

La consegna del gasolio d'autotrazione dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, presso gli impianti sopra indicati. La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente alla presenza di un incaricato dell'ACSEL SPA .

La ditta appaltatrice deve garantire il servizio di rifornimento gasolio entro i tempi sopra predetti, tali da evitare intralci e/o interruzioni ai servizi svolti dall'ACSEL SPA per mancanza di gasolio.

Tale servizio è da intendersi effettuabile nei giorni e nelle fasce orarie lavorative della ditta appaltante.

Entro 10 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Acsel S.p.A. il calendario delle chiusure per ferie degli impianti di distribuzione per l'anno 2013.

Per l'anno successivo l'aggiudicatario dovrà presentare all'Acsel S.p.A. il calendario delle chiusure per ferie degli impianti di distribuzione entro il 31 gennaio 2014. Nei giorni di chiusura dell'impianto dovrà essere indicato l'impianto sostitutivo, più vicino, presso il quale sarà possibile effettuare gli approvvigionamenti dei carburanti oggetto del presente appalto alle medesime condizioni contrattuali.

Il prodotto fornito dovrà essere corrispondente per caratteristiche a quello richiesto ed oggetto dell'appalto.

L'ACSEL SPA si riserva la facoltà di far prelevare campioni da assoggettare a controlli; eventuali difformità e/o alterazioni comportano, di diritto, la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno.

Qualora si verificchino, nel corso del servizio, diverse inadempienze debitamente

contestate, l'ACSEL SPA si riserva il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza alcuna diffida.

#### **Art. 5 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA IN OGGETTO**

L'appaltatore dovrà fornire gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti di cui alla normativa UNI EN 590/10 in vigore.

Il tenore di zolfo dovrà essere determinato mediante il metodo di riferimento definito dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto ad adeguare la fornitura alle nuove caratteristiche chimico – fisiche che dovessero, eventualmente, intervenire a seguito di variazioni nelle disposizioni normative, successive alla pubblicazione del bando.

Si precisa che da novembre a marzo dovrà essere fornito, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, gasolio invernale adatto alle basse temperature (temperature fino a -12° centigradi) avente caratteristiche tali da non provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l'efficienza del motore degli automezzi.

Nel caso di specifica richiesta effettuata da parte di ACSEL S.p.A. dovrà essere consegnato gasolio alpino adatto a temperature esterne fino a -21 °centigradi.

Esclusivamente in quest'ultimo caso Acsel riconoscerà all'aggiudicatario un maggior costo pari ad €/litro 0,015.

#### **Art. 6 PENALI PER RITARDI**

E' facoltà dell'azienda applicare una penale pari ad € 100,00 (EURO cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del gasolio indicato nell'art. 4.

L'importo complessivo della singola penale non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo della fornitura richiesta.

L'ACSEL S.p.A., per garantire il regolare svolgimento del servizio, si riserva comunque la facoltà di acquistare il prodotto presso qualsiasi altro fornitore salvo rivalsa dei maggiori oneri sostenuti.

#### **Art. 7 CESSIONE E/O SUBAPPALTO**

Il fornitore non potrà cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 117 del Dlvo 163/06 in materia di cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Acse S.p.A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **Art. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE**

L'offerta dovrà riportare lo sconto percentuale, espresso sia in cifre sia in lettere, applicabile sui prezzi di listino della C.C.I.A.A. della piazza di Torino, per consegne franco consumatore da litri 5.001 a litri 10.000, pagamento 30 giorni, al netto di I.V.A. (l'I.V.A. verrà poi calcolata sul prezzo al netto del ribasso) e delle Accise per la fornitura di gasolio per autotrazione.

#### **Art. 9 ASSICURAZIONE**

La Ditta appaltatrice si assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dal proprio personale dipendente, nello svolgimento del servizio di fornitura, senza diritto a compenso o a rivalsa nei confronti dell'ACSEL SPA .

La Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 con validità per tutta la durata del contratto.

Copia della presente polizza dovrà essere fornita all'ACSEL S.p.A.

La ditta appaltatrice sarà considerata interamente ed esclusivamente responsabile per eventuali danni eccedenti i massimali richiesti causati ad ACSEL e/op a terzi.

#### **Art. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006.

### **Art. 11 CAUZIONI**

L'impresa appaltatrice prima del perfezionamento del contratto e nel termine indicato dalla Acsel S.p.A. dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.l.vo 163/2006.

La cauzione dovrà avere validità fino al termine del rapporto contrattuale.

Per quanto ivi non indicato si fa riferimento a quanto stabilito dal D.l.vo 163/2006.

### **Art. 12 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano la Compagnia anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

### **Art. 13 FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere effettuata nei termini di Legge.

In ogni caso l'appaltatore potrà emettere fatture con cadenza mensile.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese.

La fattura dovrà riportare:

il numero del CIG, la tipologia di gasolio fornito, la data della fornitura, il prezzo applicato dalla camera di commercio di Torino, lo sconto applicato ed il prezzo

finale le accise e l'IVA.

Alla fattura dovrà essere allegata copia della corrispondente pagina di interesse del listino della Camera di Commercio di Torino.

Sulla fattura dovranno essere indicati gli estremi bancari.

Il pagamento delle fatture dell'appaltatore è, comunque, subordinato alle seguenti condizioni:

1. positiva verifica della conformità della fornitura a quella oggetto dell'offerta e del presente contratto;
2. verifica, da parte della ACSEL S.p.A., della regolarità contributiva, nonché, presso il concessionario di riscossione, della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato 60 gg.f.m.d.f.

La ACSEL S.p.A. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo al fornitore. Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione del fornitore la ACSEL S.p.A. assumerà le seguenti iniziative: sospensione dei pagamenti ancora da effettuare; immediata sospensione dell'affidamento; risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., il fornitore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte;

3.i pagamenti delle rate di corrispettivo sono, altresì, subordinati alla verifica da parte della ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione (EQUITALIA NOMOS S.p.A.) della insussistenza di debiti del fornitore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

#### **Art. 14 SPESE**

Tutte le spese per l'organizzazione del servizio – nessuna eccettuata – sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Se necessaria la registrazione del contratto, sono, altresì, a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere conseguente.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni

aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

#### **Art. 15 RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto da questo Capitolato di Appalto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 16 CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che venga sollevata in merito all'interpretazione ed all'esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia concernente il presente appalto ed il relativo contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

#### **Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ACSEL SPA . ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'ACSEL SPA
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

#### **Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali della Acsel S.p.A., dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge



e di regolamento.

#### **Art. 19 – REVOKA DEL PROCEDIMENTO**

La Acsel S.p.a. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento di indennizzi ai concorrenti.

#### **Art. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle vigenti leggi, è la Sig.ra BRIZIO M. Responsabile Amministrativo dell'ACSEL SPA.

#### **Art. 22 CONTRATTO**

Il contratto di appalto dovrà essere rispondente e conforme alle norme del presente capitolato, anche attraverso il suo espresso richiamo. In ogni caso le disposizioni del presente capitolato prevalgono su quelle del contratto difformi e/o in contrasto con esso.